

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3988

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI,
CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI,
PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1999

Delega per l’abolizione degli ordini dei medici chirurghi,
dei veterinari, dei farmacisti e dei collegi delle ostetriche
e istituzione del registro italiano dei medici

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di mettere mano alla legislazione professionale, caratterizzata da vincoli in cui si mescolano esigenze private di tutela della categoria con quelle pubbliche di garanzie dell'interesse generale è ormai ineludibile. La regolamentazione di ordini e collegi appare quanto mai restrittiva della concorrenza e le barriere imposte come la limitazione all'accesso, nonché l'imposizione di tariffe, potrebbero rivelarsi dannose per gli stessi professionisti.

In particolare la professione medica raccoglie un immenso giacimento di risorse intellettuali e tecniche che la società vorrebbe organizzate in maniera più efficiente.

Tirocinio, esami di stato, concorso, obbligo di iscrizione all'albo, tariffe e divieto di pubblicità costituiscono restrizioni che non giovano certamente ad un libero mercato della professione medica dove, troppo spes-

so, sono gli stessi professionisti, discrezionalmente, a decidere sulla carriera di un collega.

Una seria riforma non può prescindere dall'eliminare quelle riserve che suonano come «privilegi» ed abolire quegli istituti che non rivestono alcuna importanza ai fini del corretto svolgimento della professione e valorizzare al contempo le funzioni che rispondono alle esigenze di affidamento dei terzi e di correttezza nello svolgimento delle attività.

La deontologia medica, in particolare, dovrebbe scongiurare comportamenti scorretti che determinano sfiducia da parte dei cittadini ed essere un punto di riferimento per migliorare la qualità delle prestazioni passando anche attraverso una certificazione dell'operato professionale che testimoni l'avvenuto apprendimento dell'aggiornamento professionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Procedimento)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per l'abolizione degli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti e dei collegi delle ostetriche e per l'istituzione del registro nazionale dei medici.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della sanità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che devono esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

4. Disposizioni correttive ai decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, entro un anno dalla loro entrata in vigore, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure.

Art. 2.

(Criteri generali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, provvedono a:

a) istituire il registro nazionale dei medici, con obbligatorietà di iscrizione e della contribuzione per tutti gli esercenti la pro-

fessione, tenuto da un unico ente di diritto pubblico, il quale esercita, dietro segnalazione delle commissioni di cui alle lettere c) ed e), il potere di radiazione dal registro stesso;

b) stabilire l'importo della tassa annuale obbligatoria dovuta dagli iscritti al registro;

c) istituire un organismo denominato «Commissione nazionale di disciplina per le professioni mediche», al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

1) esercitare il potere disciplinare, anche nei casi di errore professionale, nei confronti di tutti gli iscritti, prevedendo le fattispecie in cui la sospensione dall'esercizio professionale comporta per il pubblico dipendente anche la sospensione dalla relativa attività di lavoro;

2) valutare la congruità degli onorari relativamente alle controversie tra medici nonchè tra medici e persone o enti per questioni relative all'esercizio professionale;

3) promuovere iniziative, in particolare per quanto attiene la pubblicità, per la repressione dell'esercizio abusivo della professione medica e per il rispetto delle normative vigenti in materia sanitaria;

4) attivare procedure di sospensione cautelare dall'esercizio professionale per mancanza dell'attitudine psicofisica;

5) decidere ricorsi contro le contribuzioni obbligatorie e le richieste di risarcimenti dei danni rinvenienti dall'esercizio professionale;

6) approvare il codice di deontologia vigilando sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione;

7) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale dei medici e dare suggerimenti per la loro verifica professionale;

8) esprimere il proprio parere, limitatamente ai corsi di studio universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, sui criteri generali definiti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla programmazione

del numero dei posti disponibili nelle facoltà di medicina e chirurgia, nonchè sul fabbisogno relativo alla formazione complementare in medicina generale;

d) stabilire, per l'ente pubblico di cui alla lettera a) del presente comma, la disciplina per l'elezione dei seguenti organi aventi una durata di quattro anni:

- 1) assemblea;
- 2) consiglio direttivo;
- 3) presidente;
- 4) collegio dei revisori dei conti;

e) istituire un organismo denominato «Commissione nazionale per la tutela dei diritti del malato» al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

1) esprimere il proprio parere relativamente alle designazioni dei rappresentanti dei medici, effettuate presso commissioni, enti od organizzazioni;

2) proporre suggerimenti relativamente all'organizzazione del tirocinio di formazione complementare in medicina generale, in collaborazione con le università, gli ospedali e la Società italiana di medicina generale;

3) collaborare con gli organismi del Servizio sanitario nazionale in merito alla verifica e revisione della qualità delle commissioni professionali, nonchè per l'accREDITAMENTO delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni sanitarie;

4) istituire commissioni tecniche al fine di fornire agli organi competenti pareri nell'ambito dei procedimenti disciplinari in tema di errore professionale;

5) dare il proprio concorso alle Autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione;

6) esprimere il proprio parere, limitatamente alle tariffe minima e massima degli onorari delle prestazioni professionali, da valere per le persone fisiche e giuridiche legittimate all'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle tariffe del Servizio sanitario nazionale, determinate e rese esecutive con decreto del Ministro della sanità.

Art. 3.

(Disposizioni ulteriori)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono stabilite ulteriori disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riforma delle sanzioni disciplinari e del relativo procedimento, prevedendo che le istituzioni pubbliche e la Commissione nazionale di disciplina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge si diano reciproca informazione dell'avvio e dell'esito dei procedimenti disciplinari;

b) aumento delle pene stabilite dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo della professione medica;

c) disciplina della comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria alla Commissione nazionale di disciplina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge, dell'apertura e dell'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al registro, nonché delle misure restrittive della libertà o incidenti sulle capacità civili e dei provvedimenti di interdizione e inabilitazione;

d) modifica della normativa di cui ai regolamenti approvati con decreti del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e 3 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986, prevedendo che l'abilitazione all'esercizio della professione avvenga contestualmente al conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;

e) disciplina delle aspettative, dei permessi e delle sostituzioni relative agli iscritti ai registri, dipendenti e convenzionati, eletti a cariche ordinistiche e federative per consentire l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché della corresponsione di rimborsi spese;

f) previsione della facoltà per i medici di iscriversi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei medici (ENPAM).

